

I riflessi della responsabilità
notarile nell'attività
amministrativa

L'atto notarile informatico e l'atto amministrativo
informatico

Notaio Gea Arcella
garcella@notariato.it

Trieste 18 ottobre 2013

Legge 15 marzo 1997, n. 59
art.15, comma 2

Gli atti, dati e documenti formati da pubbliche amministrazioni e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con documenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Le fonti

Principali norme nazionali:

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD)

D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110 – novella l. not.

Normativa comunitaria:

Direttiva 93/99/CE

Le regole tecniche

DPCM 22 febbraio 2013

"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71."

Deliberazione CNIPA, 21 maggio 2009, n.45

"Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico"

La forma pubblica amministrativa

Non c'è un'espressa disciplina sulle formalità dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa:

l'art. 96 del regolamento 23 maggio 1924 n. 827 si limita a stabilire che detti contratti *“sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili”*.

l'atto notarile è lo schema paradigmatico di atto pubblico

La forma pubblica amministrativa e la legge notarile

Le norme della legge notarile (Legge 16 febbraio 1913 n. 89) richiamate dall'art. 96 cit , sono quelle del capo I del titolo III sulla forma degli atti notarili: articoli 47 – 60.

Esse disciplinano *i requisiti del documento e l'attività di documentazione* .

Sono le prescrizioni che impongono al pubblico ufficiale la descrizione - a mezzo di menzioni in atto - delle attività da esso poste in essere nella fase creativa del documento.

Con il D.Lgs 110/2010 sono stati introdotti nel titolo III numerosi articoli che disciplinano l'atto notarile informatico

La forma pubblica amministrativa e il D.L. 179

D.l. 179/2012 art. 6

2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente:

«2 -bis . A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.»

art. 15 l. 241/1990 - Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3

La forma pubblica amministrativa e il D.L. 179

D.l. 179/2012 art. 6

3. *All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

4. *Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013*

L'atto notarile informatico

All'**atto pubblico** di cui all'articolo 2700 c.c., redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.

L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma c.c., e' regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del CAD.

art. 47-bis

L'atto notarile: la norma di coordinamento

1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*bis*.
2. L'atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici.

Art. 47-*ter*

Il documento informatico – le caratteristiche

una serie di bit, che assumono il valore di 0 e 1
rappresentabili con una carica elettrica, una
riflessione ottica o altro

non reca nessuna informazione attendibile di quando
è stato formato o modificato e di chi lo ha formato

Muta il mezzo utilizzato

Richiede strumenti tecnici per la fruizione

Il documento informatico – il formato

Art. 4, comma 3 - Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall'art. 21, comma 2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

DPCM 22 febbraio 2013

La sottoscrizione dell'atto pubblico

1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio **con firma digitale o con firma elettronica**, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.

Art. 52-bis

La firma elettronica

Affinché un documento sia imputabile ad un soggetto > deve essere firmato

Per firmare un documento informatico
> si utilizza un procedimento informatico

Tale procedimento è l'apposizione
> della FIRMA ELETTRONICA

La firma elettronica – le tipologie

- Firma elettronica
- Firma avanzata
- Firma qualificata
- Firma digitale

Il valore probatorio del documento informatico

1 -bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 20 CAD

Il valore probatorio del documento informatico

. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.

. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

Art. 21 CAD

Le menzioni obbligatorie

3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve **attestare anche la validità dei certificati di firma** eventualmente utilizzati dalle parti.

Art. 47-ter L.N.

L'atto notarile - la conversione del formato

Qualora atto ed allegato non siano redatti sullo stesso supporto è necessaria la conversione del formato

È una copia propriamente detta con delle caratteristiche peculiari

Gli allegati

1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.

Gli allegati obbligatori

La copia dovrà in ogni caso essere fedele specchio dell'originale.

I documenti autentici o quelli amministrativi redatti su supporto informatico dovranno rispettare le norme di ciascun ordinamento per la loro emissione ed l'ufficiale rogante che ne estrae copia è tenuto a verificarne i requisiti di validità informatici e giuridici.

L'atto notarile come veicolo per i dati verso la PA

- la trasmissione per via telematica verso il Registro Imprese di tutti gli atti societari, le cessioni di quote e le cessioni di azienda
- la trasmissione telematica dell'Adempimento Unico verso Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio (registrazione, trascrizione e voltura)
- il riuso dei dati notarili per i comuni ai fini dell'abolizione della dichiarazione ICI (comma 53 dell'art. 37 del D.L. n. 223 del 2006) riconfermata anche per la dichiarazione IMU (Circolare n.3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2012)

Grazie per l'attenzione